

Publicato il 10/03/2026

N. 00673/2026 REG.PROV.CAU.
N. 01547/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2026, proposto dal Consorzio A.S.I. di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Consoli e Beatrice Dell'Isola;

nei confronti

Fondazione A.S.I. Ce Ets, Società Consortile **Coplus** s.r.l., Alfonso Bonavita, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della deliberazione di Giunta Regionale n. 77 del 6 marzo 2026;

-di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, in particolare, la nota prot. n. 43953 del 20 gennaio 2026 e la nota del 3 febbraio

2026 a firma dell'Assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo Economico, e infine il decreto del Presidente della Giunta n. 19 del 9 marzo 2026, di nomina del commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Consorzio ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, come fa notare il ricorrente, *“In mancanza di una sospensione monocratica dei provvedimenti impugnati, l'attesa della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza di misure cautelari vanificherebbe l'esigenza di tutela, perché, nel frattempo, potrebbe giungere a scadenza, dopo essere già stato eseguito, l'incarico commissariale, che ha la durata massima di 30 giorni”*;

Ritenuto, alla stregua di tanto, che si manifesta corretto che il vaglio collegiale della domanda cautelare corredante il ricorso possa avvenire mantenendo, frattanto, la *res adhuc integra*;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, e per l'effetto sospende interinalmente gli effetti dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 10 marzo 2026.

Il Presidente
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO